



**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. <i>dott. Bruno de Filippis</i> | <i>Presidente</i> |
| 2. <i>dott.ssa Giulia Carleo</i> | <i>Consigliere</i> |
| 3. <i>dott. Alessandro Brancaccio</i> | <i>Consigliere rel./est.</i> |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 575/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

[REDACTED] nato ad Anгри l'8 giugno 1929 ed ivi residente, alla via Vespucci, n. 18, cod. fisc. **[REDACTED]** rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. **[REDACTED]** presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata, alla via Gambardella, n. 120;

appellante

E

“**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**”, con sede legale in Siena, piazza Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva 00884060526, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Umberto Morera e Girolamo Barbato ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla via L. Cacciatore, n. 21, presso lo studio di quest'ultimo;

appellata

AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 350/2014 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – INTERMEDIAZIONE MOBILIARE;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

Emessa in data 27/03/2019 alle ore 10:00:00. Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione del processo. Per informazioni, contattare l'Ufficio Tecnico della Corte d'Appello di Salerno.

rischiosità nonché il difetto di comunicazione scritta in ordine ai motivi ostativi alla vendita richiesta dal cliente; 2) la sentenza di primo grado era fondata su documentazione illegittimamente depositata dall'istituto di credito, come l'elenco degli investimenti eseguiti su un distinto conto corrente, acceso presso una diversa filiale e cointestato con terze persone, e, in ogni caso, inidonea a dimostrare la propensione dell'attore al rischio; 3) ad onta di quanto sostenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, l'attore non aveva mai asserito di aver frequentemente stipulato contratti di intermediazione finanziaria, né poteva essere ritenuto un investitore particolarmente competente, come, del resto, desumibile dalla scheda di individuazione del profilo del cliente, da cui emergeva che il [REDACTED] aveva solo una sufficiente esperienza finanziaria e una media propensione al rischio; 4) il contratto-quadro di intermediazione mobiliare era nullo per la mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, a norma dell'art. 1418 cod. civ.; 5) in ogni caso, il contratto-quadro di intermediazione mobiliare doveva essere risolto per grave inadempimento della "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.", ai sensi degli art. 1453 e 1455 cod. civ., atteso che l'attore non era stato informato della denominazione, della natura e della rischiosità dei titoli obbligazionari che andava ad acquistare, peraltro in assenza di un ordine scritto, nonché delle ragioni per le quali, nonostante la sua richiesta, non erano stati venduti; 6) il precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 1034/2007 del Tribunale di Nocera Inferiore era stato promosso dall'attore nei confronti della "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a." al solo fine di ottenere l'accertamento dell'invalidità del contratto di acquisto delle obbligazioni "Parmalat Finance corporate BV" e dell'inadempimento dell'istituto di credito nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle stesse, mentre quello definito con la sentenza impugnata aveva ad oggetto la nullità del contratto-quadro e il suo inadempimento, sicché non era configurabile alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*.

Costituitasi nel giudizio di secondo grado, la "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a." eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e la violazione dell'art. 89, comma 1, c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.

La causa, nella quale, con ordinanza del 3/5 marzo 2015, veniva disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 giugno 2018.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica,

Emissione in formato PDF con firma elettronica qualificata del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione I - Ordinanza n. 11273/2019 del 27/03/2019

dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati *errores in procedendo*, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., *ex ceteris*, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).

In definitiva, il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (come pur sostenuto da un parte della giurisprudenza di merito e dallo stesso giudice di legittimità nell'isolata sentenza del 7 settembre 2016, n. 17712), tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. 23 marzo 2018, n. 7332).

Alteris verbis, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342, comma 1, e 434, comma 1, c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.

In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari e vincolanti forme.

L'appello proposto dal [redacted] consta sia di una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati della sentenza, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, sicché, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni

Elemento D. DE EII IDBIC PBI INI E Em...
 Elemento D. DBANUACPIU AI EECANINDU Em...
 Elemento D. ADI IDABEF C D A NC CA 3 Car...
 Elemento D. DE EII IDBIC PBI INI E Em...



precisazione che, rispetto a tale eccezione, la nuova domanda o la nuova eccezione dell'attore devono presentarsi come consequenziali e, quindi, configurarsi come una contrapposta iniziativa necessaria per replicarvi (cfr. Cass. 8 luglio 2004, n. 12545).

Con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado il 25 novembre 2010, la "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.", nel dedurre che gli investimenti effettuati dal D'Antonio presso la filiale di Pompei dimostravano la sua rilevante competenza in materia finanziaria e, con essa, l'adeguatezza dell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari "Parmalat", si è limitata a contrastare la domanda dell'attore, senza prospettare, dunque, un fatto impeditivo o estintivo dell'altrui diritto, con la conseguenza che la domanda di accertamento della violazione del suo diritto alla riservatezza e di risarcimento dei relativi danni, essendo inammissibile per violazione del disposto dell'art. 183, comma 5, c.p.c., non determinava neanche l'insorgere del potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa (cfr., *ex plurimis*, Cass. 20 marzo 2006, n. 6094; Cass. 31 marzo 2010, n. 7951; Cass. ord. 25 settembre 2018, n. 22784).

In ogni caso, la doglianza relativa alla violazione del diritto alla privacy è destituita di ogni fondamento, giacché la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza.

La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali deve, tuttavia, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a) e d), d.lgs. n. 196/2003 nel testo vigente *ratione temporis*, sicché la legittimità della produzione documentale va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto delle informazioni utilizzate, cui deve essere correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa (cfr., *ex ceteris*, Cass. 15 maggio 2008, n. 12285; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3358; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3033).

L'art. 24, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 196/2003 consente di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che gli stessi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

In particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità

Il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei suoi fatti costitutivi, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle decadenze istruttorie eventualmente intervenute e la loro stessa deducibilità può avvenire in ogni stato e fase del giudizio di merito.

Ne deriva, come sancito dall'ormai costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., Cass. 25 maggio 2001, n. 226; Cass. 16 gennaio 2004, n. 630; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1099; Cass. 16 marzo 2010, n. 6326; Cass. 3 aprile 2017, n. 8607), che, in mancanza di pronuncia sull'intervenuto giudicato esterno o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività della relativa allegazione, il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti processuali e alla loro valutazione ed interpretazione.

Tale indirizzo giurisprudenziale – difforme da quello in precedenza affermatosi (cfr., *ex plurimis*, Cass. 19 febbraio 1997, n. 1509; Cass. 3 maggio 1999, n. 4374; Cass. 4 aprile 2001, n. 4925), secondo cui, mentre nel caso di giudicato interno, il giudice, a prescindere dalle difese delle parti, deve tenere conto di tale circostanza, non potendo nel corso dello stesso giudizio modificare o travolgere ciò che è stato definitivamente statuito, nell'ipotesi di giudicato formatosi in un diverso procedimento, il potere officioso di rilevazione non può sovrapporsi a quello dispositivo delle parti, in quanto il giudicato esterno opera fuori dal processo, influenzando su una preesistente situazione sostanziale che è nel loro esclusivo interesse dedurre – trova il proprio fondamento normativo negli artt. 395, n. 5, e 39, comma 1, c.p.c..

Ed infatti, l'art. 395, n. 5, c.p.c. sottopone a revocazione ordinaria la sentenza contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, con la conseguenza che sarebbe contraria alla logica e all'armonia del sistema un'interpretazione per la quale il giudice resta comunque obbligato a pronunciare una sentenza potenzialmente *inutiliter data*, nella consapevolezza che la stessa è viziata, per la sola circostanza che le parti non hanno sollevato tempestivamente la questione.

D'altra parte, l'art. 39, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice successivamente adito deve dichiarare *ex officio* la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, non può indurre a ritenere, proprio in ragione del rapporto di continenza esistente fra litispendenza e giudicato, che il giudice, mentre è tenuto a rilevare d'ufficio la litispendenza fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza resa nell'altro

